



**REGOLAMENTO  
PER LA CONCESSIONE  
DI CONTRIBUTI  
E DEL PATROCINIO  
AD ENTI  
ED ASSOCIAZIONI**

Approvato con deliberazione CC n.38 del 15/06/2010  
Modificato con deliberazione CC n. 71 del 20/12/2011  
Modificato con deliberazione CC n. 33 del 25/05/2015  
Modificato con deliberazione CC n. 77 del 29/12/2020

## INDICE

- Art .1 – Oggetto
- Art .2 – Patrocinio e utilizzo del logo
- Art. 3 – Domanda di patrocinio
- Art. 4 – Modalità di utilizzo del logo
- Art. 5 – Destinatari del patrocinio per l'utilizzo del logo del Comune
- Art. 6 – Benefici economici
- Art. 7 – Destinatari dei benefici
- Art. 8 – Domanda di ammissione ai benefici
- Art. 9 – Criteri di valutazione comuni
- Art. 10 – Modalità di erogazione dei benefici
- Art. 11 – Utilizzo dei locali comunali
- Art. 12 - Sussidi di natura socio assistenziale
- Art. 13 - Entrata in vigore

## **Articolo 1**

### **Oggetto**

1. Il presente Regolamento disciplina i criteri e le modalità per la concessione del patrocinio comunale e dell'autorizzazione all'utilizzo del logo.
2. Il presente Regolamento disciplina altresì i criteri di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a soggetti pubblici e privati.
3. Il Comune assicura, nei relativi procedimenti, il rispetto dei principi di trasparenza, parità di trattamento, tempestività, economicità e correttezza.

## **Articolo 2**

### **Patrocinio e utilizzo del logo**

1. Il patrocinio rappresenta la massima forma di adesione e sostegno morale ad eventi non direttamente organizzati dal Comune di Novate Milanese, oltre che una manifestazione di apprezzamento per l'apporto che gli stessi determinano agli obiettivi istituzionali.
2. La concessione del patrocinio e/o l'autorizzazione all'utilizzo del logo sono a titolo gratuito, non hanno carattere oneroso per il Comune e non comportano benefici economici di alcun genere a favore del soggetto richiedente, né alcuna partecipazione del Comune alle spese organizzative dell'iniziativa. Le stesse sono concesse per tutta la durata di singole iniziative, non si estendono per analogia ad altre iniziative analoghe o affini, anche se provenienti dallo stesso soggetto richiedente e per le quali va formulata una nuova richiesta, e non possono essere accordate in via permanente o utilizzate a fini certificativi o per altri effetti giuridici. Per le iniziative che si ripetono annualmente, la richiesta dovrà essere riformulata di volta in volta.
3. Il patrocinio e/o l'autorizzazione all'utilizzo del logo, inoltre, non sono concessi per iniziative di carattere strettamente privato che non abbiano alcuna risonanza sulla comunità locale o a livello nazionale o che abbiano, anche indirettamente, fine lucrativo o di promozione di marchi di fabbrica o di pubblicità di prodotti commerciali o editoriali, di ditte, aziende, etc.
4. Il patrocinio e l'autorizzazione all'utilizzo del logo possono essere concessi anche ad iniziative a carattere internazionale, purché aventi un contenuto attinente agli obiettivi istituzionali.
5. La concessione del patrocinio non dà diritto automaticamente all'utilizzo del logo, che va espressamente richiesto. L'utilizzo del logo è comunque subordinato alla concessione del patrocinio.
6. Le richieste di patrocinio possono essere contestualmente accompagnate dalla richiesta di benefici economici a sostegno dell'iniziativa.

## **Art. 3.**

### **Domanda di patrocinio**

1. Le domande di ammissione al patrocinio, redatte su apposita modulistica, sottoscritte dal legale rappresentante del soggetto richiedente ed indirizzate al Sindaco, devono essere presentate almeno 30 giorni prima dell'avvio dell'iniziativa. Le domande devono illustrare le iniziative nei contenuti, fini, tempi, luogo e modalità di svolgimento.

## **Articolo 4**

### **Modalità di utilizzo del logo**

1. Il patrocinio per l'utilizzo del logo del Comune consiste nell'autorizzazione ad utilizzare lo stemma del Comune, unitamente alla dicitura "**Con il Patrocinio della Città di Novate Milanese**",

eventualmente integrata con l'indicazione dell'Assessorato competente, su tutto il materiale che pubblicizza l'iniziativa patrocinata. Nel caso in cui non venisse prodotto alcun tipo di materiale informativo, la concessione del patrocinio all'iniziativa deve risultare attraverso le altre forme divulgative utilizzate (comunicati, annunci radiofonici, articoli di giornale, conferenze, presentazioni....)

2. Il logo istituzionale rappresenta in maniera univoca la Città di Novate Milanese, diffonde l'identità della comunità cittadina e i suoi fondamentali valori, pertanto deve essere rappresentato in maniera corretta, nel rispetto delle indicazioni specifiche consegnate al richiedente contestualmente alla concessione del patrocinio. In particolare il logo dovrà essere apposto in adeguata evidenza e comunque con pari rilievo rispetto ad altri eventuali emblemi o loghi di enti pubblici o privati patrocinatori dell'iniziativa.

3. Prima di procedere con la diffusione del materiale, è fatto obbligo per il beneficiario di acquisire la preventiva approvazione del materiale da parte dell'Ufficio che ha concesso il patrocinio.

4. La concessione di questo tipo di patrocinio non costituisce esonero e esenzione da alcun obbligo tributario, fiscale, tariffario e amministrativo, che rimangono interamente in capo ai beneficiari in base alle leggi, ai regolamenti o alle disposizioni dell'Ente.

5. L'Amministrazione Comunale può revocare il patrocinio quando il logo sia utilizzato in maniera non conforme alle indicazioni fornite dall'Ente, oppure quando gli strumenti comunicativi dell'evento risultino lesivi dell'immagine del Comune o contengano messaggi offensivi del pudore e della morale pubblica.

6. Qualora il logo del Comune venisse utilizzato impropriamente, senza la preventiva approvazione da parte dell'Ufficio competente, l'Amministrazione Comunale si riserva di non patrocinare ulteriori iniziative promosse dallo stesso soggetto, valutando, se del caso, eventuali altre azioni a tutela della propria immagine.

7. Le iniziative che prevedono una qualsiasi forma di pagamento a carico dei partecipanti (biglietto d'ingresso o offerta libera) con destinazione a scopo benefico (o per finalità associative) possono essere patrocinate con l'utilizzo del logo. Il relativo materiale pubblicitario deve recare in maniera chiara ed evidente lo scopo benefico dell'iniziativa. L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di richiedere agli organizzatori rendicontazione circa gli incassi e la relativa destinazione benefica.

## **Articolo 5**

### **Destinatari del patrocinio per l'utilizzo del logo del Comune**

1. Possono accedere alla concessione del patrocinio e all'autorizzazione all'utilizzo del logo del Comune soggetti pubblici o privati (quali enti, associazioni, organizzazioni, fondazioni, comitati o comunque soggetti di chiara fama e prestigio) che, in forza del loro rilievo istituzionale, scientifico, economico, sociale, culturale, notorietà, struttura sociale, diano garanzia di affidabilità, serietà, correttezza e validità della proposta.

2. In ogni caso i soggetti richiedenti non devono trovarsi in una situazione di conflitto di interessi con il Comune.

3. Tali iniziative devono essere ritenute dal Comune meritevoli sotto il profilo della qualità e della rilevanza dei contenuti e devono essere attinenti alle materie rientranti negli obiettivi istituzionali dell'Ente.

4. I soggetti richiedenti, se non iscritti all'Albo Comunale delle Associazioni, contestualmente alla presentazione della domanda di patrocinio devono sottoscrivere l'atto di adesione al "Manifesto dei valori e dei principi della Costituzione Repubblicana", promosso dall'Amministrazione Comunale.

## **Articolo 6**

### **Benefici economici**

1. L'attribuzione di benefici economici a soggetti pubblici e privati può assumere le seguenti forme:
  - a) assegnazione di contributi annuali o una tantum;
  - b) agevolazioni
  - c) esenzioni.
2. I contributi sono concessi per iniziative, attività o manifestazioni istituzionalmente previste dagli statuti (*contributi annuali*) e/o per singole iniziative (*contributi una tantum*).
3. Le agevolazioni e le esenzioni possono assumere la forma di:
  - a) concessione temporanea dell'uso di beni mobili e immobili, spazi, strutture, impianti e attrezzature comunali a titolo gratuito o a tariffa ridotta;
  - b) prestazione a titolo gratuito di un servizio o di una attività comunale avente rilevanza economica;
  - c) altre forme di intervento comunque dirette ad arrecare un vantaggio economico al soggetto richiedente.

## **Articolo 7**

### **Destinatari dei benefici**

1. Possono accedere ai benefici economici soggetti pubblici o privati (quali enti, associazioni, organizzazioni, fondazioni, comitati o comunque soggetti di chiara fama e prestigio) che, in forza del loro rilievo istituzionale, scientifico, economico, sociale, culturale, notorietà, struttura sociale, diano garanzia di affidabilità, serietà, correttezza e validità delle attività svolte.
2. In ogni caso i soggetti richiedenti non devono trovarsi in una situazione di conflitto di interessi con il Comune.
3. La concessione dei benefici è disposta prioritariamente a favore delle Associazioni e degli Enti iscritti all'Albo Comunale delle Associazioni da almeno un anno e che svolgano la propria attività prevalentemente a beneficio della comunità locale.
4. I soggetti pubblici e privati non iscritti all'Albo Comunale delle Associazioni possono beneficiare esclusivamente di agevolazioni ed esenzioni alle seguenti condizioni:
  - a) le iniziative proposte devono essere ritenute dall'Ente meritevoli sotto il profilo della qualità e della rilevanza dei contenuti e devono essere attinenti alle materie rientranti nella missione istituzionale dell'Ente; devono avere carattere di utilità per la comunità locale; non devono rivestire carattere strettamente privato o avere, anche indirettamente, fine lucrativo o di promozione di marchi di fabbrica o di pubblicità di prodotti commerciali o editoriali, di ditte, aziende, etc.
  - b) i soggetti richiedenti, contestualmente alla presentazione della domanda di concessione, devono sottoscrivere l'atto di adesione al "Manifesto dei valori e dei principi della Costituzione Repubblicana", promosso dall'Amministrazione Comunale.

## **Articolo 8**

### **Domanda di ammissione ai benefici**

1. Le domande di ammissione ai benefici di cui all'art. 6 devono essere sottoscritte dal legale rappresentante del soggetto richiedente e devono essere indirizzate al Sindaco. Le domande devono illustrare le iniziative nei contenuti, fini, tempi, luogo e modalità di svolgimento, e devono essere redatte sull'apposita modulistica.
2. Le domande per contributi annuali a sostegno di attività istituzionali e/o per lo svolgimento di manifestazioni ricorrenti, devono essere presentate entro il 30 novembre dell'anno precedente.
3. Le domande per i contributi una tantum, le agevolazioni e le esenzioni devono essere presentate almeno 30 giorni prima dell'avvio dell'iniziativa.
4. La presentazione delle domande non costituisce, di per sé, titolo per ottenere benefici e non vincola in alcun modo l'Ente.

## **Articolo 9**

### **Criteri di valutazione comuni**

1. Le domande di ammissione al patrocinio e/o ai benefici di cui all'art. 6 sono sottoposti all'approvazione della Giunta Comunale, che si atterrà ai seguenti criteri:
  - a) possesso in capo al richiedente dei requisiti previsti dal presente Regolamento in relazione alla tipologia di vantaggio richiesto;
  - b) caratteristiche dell'iniziativa secondo i principi espressi nel presente Regolamento;
  - c) eventuali benefici economici già concessi nell'anno.
2. Salvi casi eccezionali debitamente motivati, in ragione di specifiche condizioni soggettive o locali, i soggetti richiedenti possono beneficiare, in un anno solare, di un solo contributo, sia esso annuale o una tantum.
3. Salvi casi eccezionali debitamente motivati, in ragione di specifiche condizioni soggettive o locali, le agevolazioni e le esenzioni possono essere concesse, a favore dello stesso soggetto, nel corso di un anno solare, nella misura massima di due iniziative.
4. La concessione del solo patrocinio non è soggetta a limitazioni numeriche.
5. Sono escluse dai benefici economici le iniziative che prevedano a carico dei partecipanti un accesso oneroso, fatta salva la circostanza che il ricavato sia interamente devoluto a scopo benefico. In tale ultimo caso il relativo materiale pubblicitario deve riportare in maniera chiara ed evidente lo scopo benefico dell'iniziativa. L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di richiedere agli organizzatori rendicontazione circa gli incassi e la relativa destinazione benefica.

## **Articolo 10**

### **Modalità di erogazione dei benefici**

1. La concessione del patrocinio e/o dei benefici di cui al presente regolamento sono assegnati dalla Giunta comunale, previa istruttoria da parte dell'Area/Settore competente per materia.
2. La deliberazione della Giunta è comunicata ai soggetti richiedenti non appena adottata.
3. La concessione dei benefici è in ogni caso condizionata all'effettiva realizzazione dell'iniziativa. I beneficiari sono tenuti a dare all'Amministrazione comunale tempestiva informazione in merito. Nel caso di mancata realizzazione dell'iniziativa, per qualsiasi causa seppure non imputabile al beneficiario, il Comune revocherà la concessione e all'eventuale recupero delle somme già erogate nei modi previsti dalla Legge.
4. La corresponsione dei contributi una tantum è subordinata all'acquisizione della dichiarazione e documentazione di cui al precedente punto e, in ogni caso, non dovrà essere superiore alla previsione iniziale di spesa e comunque proporzionale alle spese effettivamente sostenute e documentate.
5. I beneficiari di un contributo annuale dovranno inviare, entro il 20 febbraio dell'anno successivo all'esercizio per cui hanno ricevuto il beneficio, la dichiarazione circa l'utilizzo del contributo ricevuto, come da apposita modulistica.
6. Il Comune, in ogni caso, resta estraneo rispetto a qualsiasi rapporto od obbligazione derivante dall'iniziativa.
7. Il Comune non assume responsabilità alcuna in merito all'organizzazione ed allo svolgimento di manifestazioni, iniziative e progetti ai quali ha accordato benefici economici ed altresì non assume responsabilità relative alla gestione degli enti pubblici, privati ed associazioni che ricevono contributi annuali.

## **Articolo 11**

### **Utilizzo dei locali comunali**

1. L'utilizzo di locali comunali specificatamente individuati dall'Ente per iniziative di soggetti pubblici e privati è disciplinato da specifici regolamenti comunali, ai quali si fa espresso rinvio.

**Articolo 12**  
**Sussidi di natura socio assistenziale**

L'erogazione dei sussidi di natura socio assistenziale avverrà in osservanza del vigente Regolamento Comunale per la concessione di finanziamenti e benefici economici a soggetti pubblici e privati.

**Articolo 13**  
**Entrata in vigore**

1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione all'Albo Pretorio on line del Comune di Novate Milanese.
2. Per quanto non disciplinato dal presente Regolamento si rinvia alle disposizioni di legge in materia di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e di attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere, da parte di amministrazioni pubbliche, in quanto applicabili.